

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/92⁽²⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem ;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁴⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi ;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi

espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri ; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 394 del 31. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.